

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 31 luglio 2013, n. 581

Errata corrige D.D. n. 567 del 22/07/2013 Mobilità in deroga 2013 Gennaio/Aprile. Presa in carico delle istruttorie negative INPS.

Il giorno 31 luglio 2013, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile PO Maria Luisa Monfreda e verificata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro dott. Giuseppe Lella:

Visto l'art. 19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n. 2, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Vista la legge n. 183 dell'11/11/2011;

Visto l'art. 18, decreto legge 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art.1, legge n.111 del 15.07.2011;

Visto l'accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 26/11/12;

Visto l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012;

Vista la legge n.228 del 24 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012;

Visto il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30/01/2013;

Visto il verbale di accordo del 01/02/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali 2013, nel quale viene stabilito che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all'Inps;

Considerato che, come previsto dal punto 5 dell'accordo del 01/02/2013, le domande sono istruite e valutate dall'Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti per la concessione all'indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato Accordo;

Visto l'Accordo del 1 febbraio 2013 e successivamente integrato dall'Accordo del 15 maggio 2013;

Considerato gli elenchi trasmessi dall'Inps dei lavoratori le cui istanze sono state istruite e risultate negative per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nell'allegato file.

Considerato che, per mero errore materiale, nella determina n. 567 del 22/07/2013, il numero dei lavoratori indicato nel corpo del citato AD è pari a n. 1552 anziché 689, come correttamente riportato nell'allegato A e che gli elenchi delle istanze rigettate non sono relativi ai lavoratori esclusi dal trattamento di mobilità ex L.223/91, come erroneamente indicato nel corpo del citato AD bensì ai lavoratori per i quali non sussistono i requisiti per la concessione della mobilità in deroga, per le motivazioni correttamente riportate nell'allegato.

Premesso quanto sopra, si rende necessario provvedere alla modifica del testo nel periodo recante "1. Di non considerare ammissibili alla mobilità in deroga n.1552 lavoratori (di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione), le cui istruttorie sono state espletate dall'INPS secondo quanto previsto dal punto 5 dell'Accordo del 1 febbraio 2013 Regione Puglia e Parti Sociali e successive modifiche ed integrazioni e sono state ritenute non accoglibili in quanto i richiedenti hanno goduto di mobilità ordinaria ex L.223/91 nei periodi successivi al 1 gennaio 2009"

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. che, per mero errore materiale, nella determina n. 567 del 22/07/2013, il numero dei lavoratori indicato nel corpo dell'A.D. è di **n. 1552 anziché 689** come correttamente indicato nell'allegato e che gli elenchi delle istanze non sono relative ai lavoratori esclusi dal trattamento di mobilità **ex L.223/91**, come erroneamente indicato nel corpo del citato AD bensì ai lavoratori per i quali non sussistono i requisiti per la concessione all'indennità della mobilità in deroga, come correttamente indicato nell'allegato, pertanto si rende necessario provvedere alla modifica del testo nel periodo recante "1. di non considerare ammissibili alla mobilità in deroga n.1552 lavoratori (di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione), le cui istruttorie sono state espletate dall'INPS secondo quanto previsto dal punto 5 dell'Accordo del 1 febbraio 2013 Regione Puglia e Parti Sociali e successive modifiche ed integrazioni e sono state ritenute

non accoglibili in quanto i richiedenti hanno goduto di mobilità ordinaria ex L.223/91 nei periodi successivi al 1 gennaio 2009";

2. di confermare quanto indicato nell'allegato A dell'AD n.567 del 22/07/2013 e di non considerare ammissibili alla mobilità in deroga n. **689** lavoratori (di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione), le cui istruttorie sono state espletate dall'INPS secondo quanto previsto dal punto 5 dell'Accordo del 1 febbraio 2013 Regione Puglia e Parti Sociali e successive modifiche ed integrazioni e sono state risultate negative per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nell'allegato.
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.
4. Avverso il presente atto è possibile proporre riesame in via amministrativa al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro entro 30gg.dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:

- a. è immediatamente esecutivo;
- b. sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c. sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e. sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- f. sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore